



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI

composto dai Sigg.:

dott. Piero Viola

Presidente

dott.ssa Anna Maria Nesci

Giudice rel

dott. Mariano Carella

Giudice

riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] del Registro Generale Contenzioso 2 [REDACTED]

TRA

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]);

E

[REDACTED]
[REDACTED];

con l'intervento del Pubblico Ministero

avente per oggetto: separazione dei coniugi

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato [REDACTED] proponeva azione per la separazione giudiziale nei confronti di [REDACTED], deducendo di aver contratto matrimonio in data 1 [REDACTED] e di aver avuto in costanza di matrimonio tre figli: [REDACTED]

[REDACTED] Deduceva che il marito aveva sempre manifestato il suo carattere violento ed aggressivo, perpetrando nei



suoi confronti continue vessazioni fisiche e psicologiche. Precisava che in data [REDACTED] il marito la violentava e che a seguito di ciò lei sporgeva denuncia presso i Carabinieri di [REDACTED]; che da ciò scaturiva l'ordinanza di custodia cautelare resa nei confronti del marito nonché l'apertura di procedimento di limitazione della responsabilità genitoriale di [REDACTED] il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria con contestuale adozione di provvedimento urgente di affido dei minori alla madre ed ai Servizi Sociali territoriali. Chiedeva venisse pronunciata la separazione con addebito al coniuge, disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre, posto a carico del resistente un contributo al mantenimento in suo favore pari ad euro 200,00 mensili (anche in considerazione del fatto che lei sostiene il pagamento dell'affitto di casa) nonché nella misura di euro 600,00 mensili per i figli, oltre alle spese straordinarie.

Si costituiva il resistente precisando che la separazione era addebitabile esclusivamente alla moglie che aveva tenuto comportamenti violenti nei suoi confronti; che gli episodi denunciati dalla ricorrente non erano veritieri per come dimostrato dalla revoca della misura cautelare disposta a seguito dell'incidente probatorio; che lui si era sempre occupato della famiglia. Chiedeva quindi l'addebito della separazione alla controparte nonché che venisse disposta la coabitazione dei minori con il padre.

Fallito il tentativo di conciliazione veniva confermato l'affidamento esclusivo alla madre e disposto a carico del resistente obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia per euro 600,00 mensili.

Innanzi al giudice istruttore la ricorrente forniva ulteriori dettagli in relazione alle violenze subite ed insisteva nelle domande articolate. Il resistente contestava le deduzioni avversarie, insisteva nella domanda di addebito ed articolava richiesta di affido esclusivo dei minori in suo favore, o in subordine di affidamento congiunto.

Veniva svolta istruttoria mediante escussione dei testimoni, acquisizione di copia del fascicolo aperto presso il Tribunale dei Minorenni, espletamento di indagine psico-



sociale sul nucleo, indagine della Guardia di Finanza ed acquisizione degli atti del procedimento penale.

La causa veniva trattenuta in decisione in data 21 gennaio 2021, poi rimessa sul ruolo in ragione della mancata comunicazione del verbale di trattazione cartolare ai procuratori, quindi nuovamente rimessa al Collegio in data 30 giugno 2021.

Nelle note conclusive la ricorrente insisteva nelle domande avanzate; il resistente invece concludeva auspicando che nessun addebito venisse posto a carico di ciascuna delle parti, rinunciando così alla domanda da lui articolata.

1. Separazione e addebito.

La domanda proposta da entrambe le parti, tesa ad ottenere la separazione personale dei coniugi, merita di essere accolta. Come noto l'art. 151 c.c. collega la separazione giudiziale all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1164 del 21/01/2014 Rv. 629306; Sez. 1, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007 Rv. 599856).

Orbene, non vi è dubbio che, nel caso che qui occupa, la disposizione sia pienamente integrata, atteso che già al momento di presentazione del ricorso i coniugi avevano cessato di convivere. Entrambi, poi, hanno sostenuto l'intollerabilità della convivenza. Tali circostanze rendono evidente che il rapporto tra i coniugi è ormai obiettivamente privo di quei contenuti minimi di reciproca *affectio* che devono assistere una comunione non meramente materiale e, comunque, non coercibile, quale quella coniugale.



Si può, pertanto, concludere che i coniugi hanno chiaramente manifestato con il loro comportamento che è cessata da tempo quella comunione materiale e spirituale che sta a fondamento dell'istituto matrimoniale, cosicché la convivenza sarebbe oggi per entrambi insopportabile.

È poi fondata la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente.

L'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. In effetti è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui con la disciplina dettata in materia di addebito il legislatore ha voluto attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione (vedi in tal senso Cass. civ. sez. un. 3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza. La dichiarazione di addebito della separazione, in particolare, implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25843 del 18/11/2013 - Rv. 628505). L'addebito, peraltro, non potrà essere fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, nella misura in cui occorrerà l'effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza o di grave pregiudizio all'educazione della prole (Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000 n. 279; Sez. 1, Sentenza n. 15101 del 05/08/2004 Rv. 575241).

Ebbene, la ricorrente ha sostenuto che la separazione è stata determinata dal comportamento del marito che ha perpetrato violenze, sia fisiche che morali, nei suoi confronti: ha quindi dedotto che il resistente è sempre stato aggressivo, controllante ed ingiurioso nei suoi confronti, anche in presenza della prole e che il culmine della violenza era stato raggiunto nel luglio 2016, quando l'aveva costretta ad avere un rapporto sessuale



contro la sua volontà ed in presenza dei due figli più piccoli; che quindi alla luce di tale grave condotta lei si determinava a denunciarlo e che, di conseguenza, veniva adottata misura custodiale a carico del resistente, oltre alla limitazione della responsabilità genitoriale disposta dal Tribunale per i minorenni, che aveva attribuito alla richiedente la responsabilità esclusiva.

A riprova delle violenze subite ha fornito copiosi e rilevanti elementi di prova da cui è emerso un degradante quadro di particolare violenza, psicologica prima ancora che fisica. Gli elementi forniti, in effetti, consentono di ritenere che la relazione affettiva tra le parti sia stata connotata, in modo tendenzialmente costante, da comportamenti oppressivi, minacciosi e prevaricatori, tenuti dal resistente che ha evidentemente inteso la relazione sentimentale in modo errato, ritenendo corretto esercitare un controllo costante e totalizzante sulla moglie, umiliandola in presenza dei figli con insulti e frasi denigratorie ed arrivando a compiere atti fisicamente violenti. L'insieme degli elementi offerti ha quindi fatto emergere un degradante quadro di condotte manipolative, di violenza di diversa tipologia, di controllo coercitivo; condotte di certo non riconducibili a mere manifestazioni di gelosia, tanto meno giustificabili in ragione del "bell'aspetto" o della "giovane età" della ricorrente.

Rilevano, sul punto, le dichiarazioni rese dalla ricorrente (alle forze dell'ordine, in occasione dell'incidente probatorio nonché al personale del Consultorio interessato dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, rispetto alle quali si rinvia alla documentazione in atti ed in particolare agli allegati nn. 2,3,6,11,13,17) che ha riferito di un marito che le impediva finanche di uscire di casa da sola, che non consentiva visite neanche in occasione della nascita dei figli, che arrivava addirittura a sindacare le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa sottolineando – con ragionamento frutto di evidenti stereotipi di genere – che una madre in orario serale sta a casa con i figli, altrimenti dovrebbe solo vergognarsi.



Tali circostanze trovano riscontro diretto nella documentazione in atti. È lo stesso [REDACTED] che ammette, in un dialogo con la suocera oltre che in svariati messaggi inviati alla moglie, le condotte maltrattanti, definendosi un marito violento e geloso (cfr. intercettazioni ambientali in atti – v. copia del fascicolo acquisito dal Tribunale per i minorenni nonché all. 4 fascicolo cartaceo della ricorrente) e chiedendo alla moglie via whatsapp (confronta la stampa dei messaggi in atti tanto nel fascicolo della ricorrente quanto nella copia del fascicolo acquisito dal Tribunale per i minorenni) di perdonarlo e garantendo di aver finito di “fare l’animale”. La documentazione sin qui richiamata è stata depositata dalla parte ricorrente senza che la resistente abbia tempestivamente svolto alcuna contestazione specifica; sono in ogni caso state acquisite dal giudice istruttore mediante la copia del fascicolo d’ufficio del Tribunale per i Minorenni. Le fotografie dei messaggi inviati da [REDACTED] [REDACTED] alla moglie confermano poi il carattere controllante ed il comportamento maltrattante di [REDACTED] [REDACTED] il quale, dopo varie richieste di essere perdonato (richieste temporalmente riconducibili ai giorni successivi alla aggressione sessuale riferita dalla ricorrente: il 14 luglio 2016 chiede perdono e dice di aver toccato il fondo; il 27 luglio 2016 scrive “non tornare insieme ma x farmi capire quanto male e umiliazioni ti ho fatto. Non ho parole non ho il diritto di guardarti in faccia. Tutto il mondo deve sapere la bestia che c’è in me”; il giorno successivo scrive “il male che ti ho fatto è indescrivibile”) rinnova insulti e minacce alla moglie:

- il 16 settembre 2016 scrive: “hai trovato lavoro e guarda caso volevi fare il notturno. La libertà è bella ma ricordati che sei mamma di tre figli”;

- il 17 settembre 2016 scrive: “comunque stai esagerando e vedi che ti stanno tenendo sottocchio”;

- il 18 settembre 2016 scrive: “digli al tuo capo che le prove le fai di giorno che la sera le mamme devono stare con i figli”.

Minacce, avvertimenti, necessità di esercitare il controllo totalizzante sono quindi le manifestazioni tipiche della condotta violenta del resistente: una violenza psicologica



esercitata in modo costante nel corso di tutta la relazione matrimoniale, agita anche in presenza dei figli, abituati a sentire chiamare la madre “zoccola, troia” e ad indicarla come una “buona a niente” (cfr. dichiarazioni della minore █████ rese in sede di s.i.t. in data 2 agosto 2016). Violenza psicologica già sfociata, peraltro, nella violenza fisica: la figlia █████ ha riferito (sempre in sede di s.i.t. del 2 agosto 2016) di occasioni in cui il padre aveva picchiato la madre; la ricorrente (che a riprova della violenza fisica subita ha depositato agli atti fotografie, non contestate dalla controparte, con il volto tumefatto) ha inoltre dedotto che nel luglio 2016 il marito la costrinse con violenza ad un rapporto sessuale non consenziente, peraltro in presenza dei due figli minori e che per timore lei si era rifugiata nella stanza della figlia più grande dove rimaneva chiusa l'intera notte a piangere. Tale ultima circostanza appare a questo Tribunale credibile posto che trova, nelle indicazioni della parte, collocazione temporale nei giorni immediatamente antecedenti a quelli in cui il resistente ha inviato alla ricorrente messaggi invocando il suo perdono e precisando di essere consapevole di avere esagerato, di avere “toccato il fondo”.

Ritiene questo Tribunale che le sole condotte di matrice psicologica consentono di ritenere fondata la pronuncia di addebito: gli episodi di violenza diretta di tipo fisico (sulla cui consistenza sarà chiamato a decidere il giudice penale) sopra riportati, altro ruolo non hanno se non quello di meglio fotografare i soprusi e le prevaricazioni che sono stati pervicacemente esercitati nei confronti della ricorrente.

La rilevanza della violenza di matrice psicologica ai fini della declaratoria di addebito della separazione è indubbia, dovendosi attribuire rilievo, in quanto contraria ai doveri matrimoniali, ad ogni condotta suscettibile di provocare danni o sofferenze di natura sia psichica che fisica. Devono quindi essere considerati rilevanti ai fini della pronuncia di addebito le condotte rivolte ai danni del partner di:

- Violenza fisica;
- Violenza sessuale;
- Violenza psicologica;



- Violenza economica, da intendersi quale privazione dei mezzi di sostentamento, limitazione all'accesso alle risorse finanziarie, all'istruzione e al mercato del lavoro, non corresponsione del mantenimento dovuto: condotte, queste, evidentemente tese a minare l'indipendenza finanziaria del partner ed a porlo in una condizione di vera e propria sudditanza rispetto a chi può garantire il sostentamento suo e del nucleo familiare.

E se non può che ritenersi che ai fini della pronuncia di addebito sia sufficiente l'esercizio di una sola tipologia di condotta violenta, è effettivamente emerso dagli atti (con i riscontri sopra già richiamati) che nel caso di specie [REDACTED] [REDACTED] ha sottoposto la moglie a ciascuna tipologia di violenza sopra elencata, sottoponendola costantemente ad insulti e minacce, controllando le modalità di esercizio dell'attività lavorativa al punto da indurla a licenziarsi (circostanza non specificamente contestata dal resistente), limitando le sue possibilità di spostamento e di incontro di terze persone, arrivando, infine, anche alla violenza fisica. Soprusi che, peraltro, sono proseguiti anche in epoca successiva all'allontanamento della donna dalla casa familiare ed anche in seguito alle querele da lei sporte: basti pensare, ad esempio, che nell'agosto del 2016 [REDACTED] [REDACTED] su autorizzazione del Pubblico Ministero che stava seguendo la vicenda (cfr. allegato 7 fascicolo della ricorrente), ha acconsentito a trasferirsi presso una Comunità di accoglienza assieme ai figli e che ancora una volta le condotte prevaricatrici del marito, realizzate unitamente alla di lui madre, hanno impedito alla donna di trasferirsi (cfr. annotazione dei Carabinieri intervenuti al momento del trasferimento, allegato 8 fascicolo della ricorrente, in cui i militari danno atto che quando la ricorrente era pronta al trasferimento presso la struttura di accoglienza, il marito e la suocera le indirizzavano numerosi insulti, pur in presenza delle forze dell'ordine, trattenendo e suggestionando i due figli minori [REDACTED] ed [REDACTED] il padre tratteneva in braccio il minore [REDACTED] ripetendogli di confermare che non voleva andare con la madre causando una crisi di pianto nel bambino, al punto da non consentire l'interazione del minore con le forze dell'ordine).



Del tutto irrilevanti sono, ai fini di delle valutazioni sin qui svolte, le prove orali assunte su richiesta del resistente e risoltesi nelle dichiarazioni rese dalle sue sorelle, secondo cui i coniugi sarebbero “la famiglia del Mulino Bianco”: le dichiarazioni sono palesemente contraddette dalle numerose risultanze documentali e, in ragione dell’evidente contrasto, inattendibili.

Va pertanto accolta la domanda di addebito della separazione a [REDACTED] [REDACTED]

Deve di contro darsi atto che la domanda di addebito avanzata da [REDACTED] [REDACTED] nei confronti della moglie risulta rinunciata in seno alla comparsa conclusionale; in ogni caso era priva di riscontri probatori.

2. affido dei minori.

Occorre precisare, in primo luogo, che il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria che aveva limitato la responsabilità genitoriale di [REDACTED] [REDACTED] in epoca antecedente alla apertura del presente procedimento, ha poi, con decreto del 22 maggio 2020 acquisito dal giudice istruttore, ritenuto non sussistenti i presupposti per l’adozione di un provvedimento di decadenza, archiviato il procedimento e rimesso a questo Tribunale ogni valutazione sulle modalità di affidamento della prole.

Ritiene il Tribunale che le circostanze sin qui esaminate abbiano rilievo diretto in relazione all’affidamento dei figli.

I criteri utili ai fini delle decisioni sull’affidamento della prole – al netto di ogni valutazione sull’eventuale apertura di procedimenti *de potestate*, eventualità non esaminata nel caso di specie da questo Tribunale in ragione della decisione già assunta dal Tribunale per i minorenni – sono contenuti nell’art. 337 *ter* c.c. che stabilisce che per realizzare le finalità di cura, istruzione, educazione ed assistenza del minore, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa e valuta prioritariamente la possibilità che i figli rimangano affidati ad entrambi i coniugi.



Le fonti sovranazionali, poi, impongono di valutare la commissione di condotte violente a danno del partner anche in relazione alle modalità di affidamento della prole.

L'art. 31 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica impone agli Stati aderenti l'adozione di misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione; impone poi l'adozione di misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge n. 77/2013. La ratifica della Convenzione impone ai giudici nazionali di interpretare la normativa nazionale in modo conforme a quella sovranazionale e di effettuare rinvio (ai sensi dell'art. 117 comma 1 della Costituzione) alla Corte Costituzionale in caso di contrarietà della normativa nazionale alle disposizioni dettate dalla disciplina sovranazionale. L'esigenza di uniformarsi ai principi affermati dalla Convenzione di Istanbul è stata poi avvertita dal legislatore nazionale che ha recentemente delegato il governo ad adottare decreti per la realizzazione di un rito uniforme in materia di persone, minorenni e famiglie, stabilendo tra l'altro che, in presenza di allegazioni di violenza domestica, il giudice si pronunci sull'affidamento dei figli e sulle modalità di incontro con il genitore non affidatario considerando eventuali episodi di violenza domestica (cfr. art. 1 n. 23 lett. B legge n. 206/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 9 dicembre 2021) e garantendo che gli incontri avvengano, se necessario, con l'accompagnamento dei servizi sociali e senza compromettere la sicurezza della vittima.

Sempre sul presente tema giova menzionare la recentissima Risoluzione del Parlamento Europeo, datata 6 ottobre 2021, resa in materia di impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini. I deputati Europei hanno:



- invitato gli Stati membri che hanno ratificato la convenzione di Istanbul (tra cui rientra, appunto, l'Italia) a garantirne un'attuazione piena, efficace e concreta, accordando particolare attenzione all'articolo 31 della Convenzione, e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che gli episodi di violenza da parte del partner siano tenuti in considerazione in fase di definizione dei diritti di affidamento e di visita dei minori, nonché che l'esercizio di qualsiasi diritto di visita o affidamento non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei minori;

- precisato che la protezione delle donne e dei bambini, e l'interesse superiore del bambino, devono avere la precedenza su altri criteri quando si stabiliscono gli accordi per la custodia dei minori e i diritti di visita;

- evidenziato che la violenza da parte del partner è chiaramente incompatibile con l'interesse superiore del minore e con l'affidamento e l'assistenza condivisi, a causa delle sue gravi conseguenze per le donne e i minori;

- sottolineato che la revoca dei diritti di affidamento e di visita del partner violento e l'attribuzione dell'affidamento esclusivo alla madre, se questa è stata vittima di violenza, possono rappresentare l'unico modo per prevenire ulteriori violenze e la vittimizzazione secondaria delle vittime;

- sottolineato, ancora, che l'incapacità di affrontare la violenza da parte del partner nelle decisioni relative ai diritti di affidamento e alle visite è una violazione per negligenza dei diritti umani alla vita, a una vita priva di violenza e al sano sviluppo di donne e minori.

Tutte le superiori enunciazioni, evidentemente prive di efficacia cogente, costituiscono però direttrice interpretativa in quanto provenienti dall'organo legislativo Europeo: come tali, rappresentano quindi parametro di riferimento per l'interprete, anche in relazione all'indirizzo che il legislatore sovranazionale intende dare alle scelte di politica comune. Le stesse, peraltro, sono ritenute pienamente condivisibili da questo Tribunale nella misura in cui impongono di attribuire rilevanza alle condotte violente realizzate da un genitore nei confronti dell'altro, anche attraverso la lente dell'interesse dei minori.



La realizzazione costante di condotte violente (nelle quattro possibili diverse enucleazioni della violenza sopra riportate) a danno del partner, si pone così in antitesi rispetto alla capacità del genitore violento di perseguire concretamente l'interesse del minore. La contrarietà al suo interesse può, peraltro, concretizzarsi in più modi diversi, dovendosi ritenere assodato che tanto la violenza diretta nei confronti della prole quanto quella assistita (ossia l'esposizione dei minori alla violenza realizzata da un genitore nei confronti dell'altro), trasmettono e fanno introitare alla prole modelli valoriali errati, fondati sulla inferiorità di genere e sulla prevaricazione costante oltre che, ovviamente, sulla violenza; nei casi più gravi determinano conseguenze negative sulla salute mentale e/o fisica della prole, sul suo sviluppo fisico, emotivo e sociale, oltre che sul successivo comportamento come adulto. L'esposizione alla violenza in età infantile, sia nei casi di violenza diretta che in quelli di violenza assistita, costituisce peraltro fattore di rischio in relazione alla vulnerabilità ai maltrattamenti, alla commissione di violenze da adulti ed allo sviluppo di problemi comportamentali o di salute fisica o mentale. A ciò occorre aggiungere che la costante esposizione a condotte violente/maltrattanti rischia di rendere anche la prole destinataria di comportamenti violenti e/o maltrattanti in via diretta. Tutte queste dinamiche sono evidentemente contrarie all'interesse della prole.

La gravità insita nella realizzazione di condotte violente ai danni del partner e gli elevati rischi che tali condotte determinano sul sereno sviluppo del minore, considerati unitamente al rischio di reiterazione di condotte violente a danno del partner (rischio intrinseco a fronte di comportamenti ripetuti per un notevole lasso di tempo) o di perpetrazione a danno della prole, impongono quindi di ritenere prevalente il diritto alla incolumità psichica e fisica della vittima e della prole rispetto al diritto alla bigenitorialità in capo al genitore maltrattante. Le misure per garantire l'effettività di tale tutela prioritaria – da individuarsi in seno alla normativa nazionale ed in ossequio ai principi dettati dalle previsioni sovranazionali – ben possono essere rintracciate nell'adozione di un modello di affidamento super esclusivo e nell'esecuzione di incontri tra il genitore non affidatario e la



prole con modalità protetta, al fine di garantire il costante monitoraggio del comportamento del genitore in presenza della prole e di evitare ulteriori condizionamenti. Onde evitare, poi, la compressione perpetua di diritti di rilevanza costituzionale (qual è quello alla bigenitorialità) occorre individuare un criterio che non limiti *sine die* i diritti del genitore non affidatario, specie nel caso in cui non vengano assunti nei suoi confronti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale. In questi termini, quindi, deve ritenersi ragionevole che gli incontri protetti proseguano fin tanto che non potrà ritenersi venuto meno ogni rischio a carico della prole: tale momento coinciderà inevitabilmente con quello in cui il genitore non affidatario si renderà parte attiva di un percorso di sostegno psicologico teso alla acquisizione di corrette dinamiche comportamentali nei confronti dei terzi e, in particolare, nei confronti del nucleo familiare.

Nella fattispecie che qui occupa, come precisato, le condotte poste a fondamento della pronuncia di addebito sono talmente gravi da riverberarsi sulle valutazioni svolte in punto di affido della prole. La circostanza che tali condotte siano state frequentemente realizzate alla presenza dei minori emerge poi dagli atti ed in particolare:

- nelle trascrizioni dell'intercettazione ambientale (allegato n. 4 fascicolo della ricorrente, non tempestivamente e specificamente contestata) è lo stesso ██████████ ██████████ che conferma alla suocera che la figlia Julia sa tutto in merito alle sue condotte violente;
- nel decreto del Tribunale per i minorenni del settembre 2016 si dà atto della significativa influenza che il padre e la nonna materna esercitano sui minori;
- la Relazione dei Servizi Sociali datata aprile 2020 precisa che la figlia ██████████ (nel frattempo divenuta maggiorenne) va via da casa del padre a causa delle forti pressioni psicologiche esercitate su di lei dal padre e dalla nonna paterna;
- la relazione resa dal Dott. ██████████ psicologo del Consultorio familiare, a seguito dell'incontro con le parti e con la figlia ██████████ evidenzia che le condotte di



violenza fisica, psicologica e verbale “destabilizzano l’equilibrio emotivo dei minori e ne compromettono l’armonico sviluppo emotivo e cognitivo”;

- la già citata annotazione dei Carabinieri di [REDACTED] di [REDACTED] (allegato 8) resa in occasione del tentativo di trasferimento della vittima presso casa di accoglienza evidenzia che il trasferimento non riesce perché il resistente trattiene il secondogenito invitandolo a dire che non vuole allontanarsi con la madre, provocando nel minore una rilevante reazione emotiva, tale da indurre la madre a desistere all’idea di trasferirsi nella casa di accoglienza;
- in sede di sit (allegato 14) la primogenita [REDACTED] conferma di aver assistito alle condotte violente (sia fisiche che verbali) tenute in modo costante dal padre nei confronti della madre.

Sono quindi numerosissimi i riscontri probatori che consentono di ritenere quanto meno non conforme all’interesse della prole, se non gravemente pregiudizievole, il comportamento tenuto da [REDACTED] [REDACTED]. A tanto segue l’adozione delle misure sopra richiamate, a tutela del maggior interesse dei figli minori della coppia, [REDACTED] e [REDACTED] rispettivamente di anni 11 e 7 (posto che invece [REDACTED] è diventata maggiorenne), che dovranno essere affidati in modo super esclusivo alla madre. La disciplina normativa, contenuta nell’art. 337-*quater* comma III c.c., attribuisce al genitore, in caso di affidamento “superesclusivo”, anche l’esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di maggiore interesse per i figli: ciò consentirà alla madre di assumere, senza necessità del consenso dell’altro genitore, anche le decisioni più rilevanti per la prole, quali ad esempio quelle concernenti il luogo di residenza o la scuola da frequentare. La concentrazione di genitorialità in capo ad uno solo dei genitori non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, ma ne modifica l’esercizio. Il genitore non affidatario, in altri termini, dovrà comunque vigilare sulla istruzione ed educazione della prole e potrà far ricorso al giudice ove ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-*quater* ultimo comma c.c.).



Gli incontri tra il padre ed i minori saranno svolti esclusivamente alla presenza degli operatori del Consultorio familiare che già aveva in carico il nucleo, senza che agli stessi debba partecipare la madre. Non si ritiene quindi di condividere le conclusioni già avanzate dal Consultorio di Polistena che ha chiesto, con la relazione del maggio 2021, la revoca degli incontri monitorati, posto che, come già evidenziato, le condotte violente emerse nel presente procedimento sono talmente gravi da far ritenere sussistenze il rischio di reiterazione e necessario il monitoraggio da parte di personale esperto onde evitare l'ulteriore acquisizione da parte dei minori di modelli errati oltre che dannosi per la loro salute psico/fisica: l'adozione di modelli di incontro diversi sarà valutata esclusivamente all'esito della realizzazione di un auspicabile percorso di sostegno da parte del padre.

3. Mantenimento

In relazione al mantenimento della prole si dà atto che le parti, in seno agli atti conclusivi, hanno chiesto che venga disposto un mantenimento "congruo" in favore della prole. L'accertamento svolto dalla Guardia di Finanza ha poi evidenziato che a fronte di buone entrate fisse percepite da ██████████ sino al 2019 in forza del rapporto all'epoca sussistente, il resistente è stato interessato nel giugno del 2020 da licenziamento per giustificato motivo. Lo stato di disoccupazione, comprovato dalla Guardia di Finanza procedente, impone quindi di porre a carico del padre il mantenimento in favore dei figli nella misura minima individuata da questo Tribunale, pari ad euro 150,00 per ciascun figlio. ██████████ corrisponderà quindi a ██████████ euro 450,00 entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento della prole; verserà inoltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate tra la parti nonché di quelle indifferibili ed urgenti e comprovate da apposita documentazione.

Non vi sono, di contro, elementi per accogliere la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente: la consistente sproporzione tra i redditi delle parti, esistente sino al 2019, è venuta meno in ragione del licenziamento che ha interessato il resistente. Pertanto, considerato che il mantenimento in favore del coniuge presuppone una



condizione di svantaggio di colui che sia destinatario del versamento rispetto alla condizione economico/reddituale dell'obbligato e che nel presente procedimento tale condizione è – quanto meno nel momento in cui viene assunta la presente decisione e salve modifiche successive in ragione dell'eventuale miglioramento della condizione del coniuge – venuta meno a seguito del licenziamento del resistente, non può che rigettarsi la domanda.

4. domande ulteriori

Deve infine essere dichiarata l'inammissibilità delle ulteriori domande formulate dalle parti: esula dal presente giudizio – in quanto non direttamente connesso alla separazione dei coniugi e quindi non riconducibile all'interno dell'odierno procedimento in ragione della specialità del rito di riferimento – ed è quindi inammissibile la richiesta di assegnazione dei beni mobili presenti nella casa familiare.

5. Spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del resistente e liquidate applicando, data la qualità delle difese della controparte, i parametri medi fissati dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile e complessità media; visto l'art. 133 D.P.R. 115/2002 e considerata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a carico dello Stato, le spese vengono liquidate in favore dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, richiamata la sentenza di separazione già resa, così decide:

dichiara la separazione personale dei coniugi [REDACTED] ed [REDACTED] con addebito della stessa ad [REDACTED]

affida ai sensi dell'art. 337 *quater* comma III c.c. i figli minori [REDACTED] e [REDACTED] alla madre, alla quale viene attribuita in via esclusiva la responsabilità anche per le scelte di maggiore interesse del minore;



pone a carico di [REDACTED] [REDACTED] l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli con assegno mensile pari ad euro 450,00 (150,00 per ciascun figlio) da versare a [REDACTED] [REDACTED] entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat a far data dal mese di gennaio 2022; pone a carico di [REDACTED] [REDACTED] altresì l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie ed imprevedibili nell'interesse dei figli, ivi comprese le spese mediche e scolastiche, disponendo che le spese non necessarie alle finalità suddette siano previamente concordate dai coniugi;

Rigetta la domanda di mantenimento articolata dalla ricorrente in suo favore;

Dichiara inammissibili le altre domande;

Condanna [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] refusione delle spese di lite in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002; liquida le spese in euro 10.343,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 10 dicembre 2021

Il giudice est.

dott.ssa Anna Maria Nesci

Il Presidente

dott. Piero Viola

